

CASSA ASSICURATIVA RISCHIO VITA INDUSTRIA ALIMENTARE

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 giugno 2010 in Roma,

ASSITOL p.d. Michele - TRA
AIDI ~~Luca~~ Saporiti
AIPA p.d. Michele Corti
AIRI p.d. Gabriele Corti
ANCIT p.d. Michele Corti
ANICAV p.d. Michele Corti
ASSALZOO p.d. Michele Corti
ASSICA p.d. Michele Corti
ASSOBIBE p.d. Michele Corti
ASSOBIRRA p.d. Gabriele Corti
ASSOCARNI p.d. Michele Corti
ASSODISTIL p.d. Giorgio Sankel
ASSOLATTE Guido Manni
FEDERVINI Guido Capri
ITALMOPA Roberto Finelli
MINERACQUA Teo Parricelli
UNA 
UNIPI Paolo Antonioni
UNIONZUCCHERO Giorgio Sankel
con la partecipazione di FEDERALIMENTARE Michele Corti

E

FAI-CISL Magnifico Imposi
FLAI-CGIL Stefano Profi
UILA-UIL Stefano Valentini

Premesso che

- il presente accordo integra e dà attuazione a quanto disposto dall'art. 74-Ter del CCNL 21 luglio 2007 e dall'allegato 27 del citato contratto;

- con l'art. 74 ter - Copertura assicurativa per il rischio vita - del CCNL per i lavoratori dell'Industria alimentare (e successive modifiche), le Parti hanno inteso disporre un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che danno applicazione al predetto CCNL di fornire una prestazione assistenziale;

- al fine di dare attuazione all'art. 74-ter, garantendo uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica di tale obbligo datoriale, in data 26 gennaio 2010, le parti stipulanti il Ccnl, al solo ed esclusivo scopo di adempiere all'obbligo assunto dai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale sopra individuata agli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato, deceduti in costanza di rapporto di lavoro, hanno sottoscritto in sede notarile l'atto costitutivo e lo statuto della Cassa assicurativa (anch'esso integralmente richiamato), la cui unica finalità risponde ad un esclusivo interesse dei datori di lavoro, che è quello di garantirsi una copertura economica necessaria al pagamento dell'indennizzo, mediante le convenzioni stipulate dalla suddetta Cassa con compagnie assicurative;

- il CdA della Cassa ha lanciato un bando ai sensi dell'art. 74-ter del ccnl (come integrato dall'Allegato 27 al Ccnl e dal verbale di accordo del 20 aprile 2010)

- il CdA della Cassa ha preso atto delle offerte pervenute e, conseguentemente, ha determinato le caratteristiche della prestazione dovuta ai beneficiari, orientandosi per la definizione di uno schema assicurativo che - tenuto conto dell'equilibrio finanziario e riducendo l'importo del massimale procapite assicurato coerentemente con quanto indicato dal citato allegato 27 al CCNL - consentirà di erogare un capitale assicurato diversificato in ragione della fascia di età nella quale si verifica la morte del lavoratore (sul presupposto condiviso di una tendenziale differente gravità dell'impatto economico di un'improvvisa perdita di reddito all'interno di un nucleo familiare a causa della morte del lavoratore).

Tutto ciò premesso, le Parti

- prendono atto delle indicazioni giuridiche in materia contributiva e fiscale, elaborate anche sulla base dei pareri raccolti in base alla legislazione vigente (richiamate nella scheda tecnica condivisa in seno al CdA e allegata al presente accordo);

- confermano che il combinato disposto dell'art. 74 ter, dell'allegato 27 e dell'accordo del 20 aprile 2010 consente la riduzione anche non lineare del massimale procapite assicurativo a favore dei beneficiari dei dipendenti deceduti, consentendo dunque l'articolazione del capitale assicurato in misura differenziata per fasce di età, e ritengono quindi lo schema assicurativo e le procedure amministrative in via di adozione ad opera del CdA coerenti con le disposizioni del Ccnl e idonei a dare attuazione alle previsioni contrattuali in quanto tali da consentire ai datori di lavoro l'adempimento all'obbligazione di erogare dette prestazioni assistenziali garantendosi un'adeguata copertura economica;

- confermano che, con la costituzione della Cassa Rischio Vita e l'avvio della relativa copertura assicurativa a livello nazionale, è stata esaustivamente disciplinata a livello di Ccnl la materia e ciò nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione di secondo livello non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.



A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. There are approximately ten distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties to the agreement.

- si adopereranno per la rapida diffusione delle informazioni, al fine del corretto svolgimento delle procedure;

- sulla base della Convenzione che sarà stipulata dal CdA, concordano definitivamente e formalmente la data di avvio dell'obbligo contrattuale più volte richiamato (coerentemente con le precedenti intese negoziali) intendendo coperto il rischio morte a far data dal 1 luglio 2010.

4 A B 22 2 Ann S
a X

for mul

SCHEMA TECNICA ALLEGATA SUI PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI
allegata al verbale di accordo del 23 giugno 2010

1. PREMESSE DI FATTO

Il CdA della "Cassa Assicurativa Rischio Vita per i dipendenti dell'Industria alimentare", costituita dalle Parti sociali in base al CCNL dell'Industria alimentare (art. 74 ter) ha negoziato (sulla base di un invito ad offrire trasmesso alle principali Compagnie di Assicurazione) una Convenzione assicurativa che consenta ai datori di lavoro di fornire la prestazione assistenziale obbligatoria ai sensi del medesimo art. 74 ter (erogazione di un determinato capitale agli eredi dei lavoratori nel caso di morte).

Il contributo alla Cassa, integralmente versato dai datori di lavoro, è pari a 24 € / anno , e in questo sono ricompresi anche i costi amministrativi sostenuti dalla cassa (es. convenzioni INPS, ecc.).

2. PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

La natura di questi 24 € è tale da escluderne l'imponibilità fiscale, oltre che la contribuzione a carico dei lavoratori.

Questo principio emerge dalla applicazione di quanto indicato dalla circolare Agenzia Entrate n. 55, del 4 marzo 1999 (che ad ulteriore conferma è stato successivamente ribadito dalla circolare ANIA n. 79, dell'8 aprile 2002).

In particolare, la circolare dell'Agenzia Entrate al par. 2.2 chiarisce che, nel caso di "obbligo a fornire una prestazione assistenziale", si considera non imponibile il costo della copertura assicurativa.

Il passaggio è puntualmente ripreso da una successiva Circolare ANIA dell'8 aprile 2002 che ribadisce come i premi versati dal datore di lavoro siano intassabili se dal CCNL "risulti unicamente l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere trattamenti assistenziali e non anche le modalità attraverso le quali egli deve adempiere".

Tale circostanza è riscontrabile nella nostra situazione, ove il CCNL lascia ai datori di lavoro la facoltà di adempiere all'obbligazione con altri strumenti (l'istituto non è cumulabile con trattamenti già operanti).

3. PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Anche se la citata Circolare dell'Agenzia delle entrate consente di escludere l'importo versato dalle aziende dall'imponibile fiscale, resta, comunque applicabile l'art 6, comma 4, lett. f) del d.lgs. n. 314/1997, in base al quale "le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma ... a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi ... al fine di erogare prestazioni assistenziali, a favore del lavoratore e dei suoi familiari e suoi familiari ... sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10%".

E', dunque, applicabile la contribuzione di solidarietà, nella misura vigente del 10%.

4. PROFILI FISCALI A CARICO DEI BENEFICIARI

Y A Ba

ze

sl

S

In conclusione si precisa che la prestazione assistenziale / assicurativa a favore dei beneficiari non è in alcun modo assoggettabile a tassazione.

y

R

R

sl

S

S

Soy

Muy

Jhu

e

X

H